

REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

IL GIUDICE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. [REDACTED] registro di segreteria, proposto dal Sig.re

[REDACTED] ([REDACTED]) - rapp.to e difeso

dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia, giusta mandato a margine del ricorso;

Visto il ricorso in epigrafe, con i relativi allegati;

contro

- Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t.

- I.N.P.S.- Gestione Dipendenti Pubblici, in persona del Presidente p.t.;

Visto il ricorso, in epigrafe indicato, in atti;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della causa;

Considerato in

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in data [REDACTED], come sopra generalizzato, ha chiesto il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata di 7^a categoria, tab. A, previa declaratoria di cumulabilità del trattamento pensionistico di privilegio con il nuovo rapporto lavorativo instaurato.

Esponde il ricorrente che , già caporal maggiore Scelto dell'Esercito Italiano, dal [REDACTED] ha partecipato alla missione internazionale di pace " [REDACTED] in Iraq, essendón forza al GSA del 6^

Reggimento Trasporti ed impiegato prioritariamente in attività di scorta dei convogli che si spostavano dalle basi di Tallil, An-Nassyria, Bassora verso i porti del Kuwait. Qui, le condizioni climatiche erano caratterizzate dalle frequenti tempeste di sabbia con temperature oltre 60° e il ricorrente, a suo dire, ha svolto stressanti turni di vigilanza.

Dal [REDACTED], il ricorrente ha partecipato, con lo stesso specifico incarico, alla missione internazionale di pace [REDACTED] in Kosovo ed impiegato prioritariamente in attività di scorta dei convogli che si spostavano fra le basi delle forze della coalizione ubicate nelle città di Prizren, Pec, Decane, Dakovica, Urosevac, Bicia, Goradzevac, Pristina. Nella sua specifica veste, è stato comandato in servizio anche nei giorni di riposo, non potendosi comunque interrompere l'attività di rifornimento ed impiegato con l'ulteriore mansione di trasporto viveri per tutto il territorio Kosovaro.

Nel contesto dell'attività della missione, è stato, altresì, impegnato anche nella manutenzione ordinaria e pulizia generica dei mezzi del contingente, che avveniva prima, durante e dopo i servizi automontati svolti all'esterno.

Dopo il loro utilizzo prolungato particolaré, il ricorrente ha dovuto provvedere anche alla loro pulizia, non venendo dotato di alcuna misura protettiva, con conseguente incidenza negativa sul suo stato di salute.

La complessità della causa giustifica la compensazione delle spese di giudizio, che rimangono a carico delle parti

Nei Balcani, rispetto alla precedente missione in Iraq, le condizioni

ambientali erano di segno diametralmente opposto, essendo connotate da temperature che nel periodo invernale scendevano al di sotto dello 0°.

D[REDACTED], il ricorrente ha preso parte alla missione di pace internazionale [REDACTED] [REDACTED] ed impiegato prioritariamente in attività di scorta dei convogli che si spostavano fra la base di Shama, il porto e l'aeroporto di Beirut. Oltre che nell'impiegosuddetto, il ricorrente era incaricato delle attività di trasporto e smaltimento rifiuti.

Di notevole rilievo il fatto che venisse impiegato quale conduttore di mezzi specialimpiegattantonel trasporto e smaltimento rifiuti quantonella

deviazione di onde elettromagnetiche per ordigni comandati a distanza-

Il ricorrente in data [REDACTED] ha chiesto il riconoscimento della infermità "[REDACTED].

Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, con parere [REDACTED] del [REDACTED], emesso a rettifica e sostituzione del precedente n. 180/2011, in data [REDACTED] ha ritenuto "infermità" Esiti di [REDACTED]

vescicale" come dipendente da causa di servizio e il Ministero della Difesa, con decreto n. [REDACTED] ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio dell'infermità in questione.

Il ricorrente, poi, in data [REDACTED] ha presentato domanda di riconoscimento della interdipendenza dell'infermità "[REDACTED] con la prima.

Con il verbale [REDACTED] del Dipartimento di [REDACTED] Firenze è stata

evidenziata la correlazione [REDACTED] della infermità psichica con

l'infermit  metaplastica e il Ministero della Difesa, con decreto [REDACTED] del [REDACTED] riconosceva l'interdipendenza anzidetta.

Lo stato di salute del ricorrente, purtroppo,   andato via via peggiorando e in data [REDACTED] con il verbale [REDACTED]

C.M.O., il medesimo   stato dichiarato " Permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato nell'E.I. e da collocare in congedo assoluto.

E' s  idoneo al transito, a domanda, nelle corrispondenti aree funzionali dei ruoli civili dell'Amministrazione Difesa con contro indicazione all'impiego in mansioni che possono esporre a stress psico-fisico intenso" in relazione al seguente quadro patologico " [REDACTED], in attuale compenso farmacologico, in soggetto con riscontro di disturbi funzionali ([REDACTED]

[REDACTED] In atto: persistente [REDACTED] p

farmacologico". La menomazione complessiva dell'integrit  fisica veniva giudicata ascrivibile alla 7^ categoria della Tab. A.

A seguito di giudizio di idoneit  al transito nelle aree funzionali dell'Amministrazione della Difesa, il [REDACTED] a domanda, transitava nei ruoli civili ed attualmente presta servizio presso il 46^ Reggimento Trasmissioni " [REDACTED]

In data [REDACTED] il ricorrente inoltra al Ministero della Difesa domanda di pensione privilegiata, ma il Ministero della Difesa, con nota [REDACTED] [REDACTED] rigettava l'istanza pensionistica, sul presupposto che non   ammesso il cumulo, ai sensi degli artt. 133 e 139 d.p.r. n.1092/1973, della pensione normale o di privilegio riferibili al servizio militare con il trattamento di attivit , in quanto trattasi di rapporto che

costituisce derivazione e continuazione di quello precedente.

Nei motivi di ricorso si sostiene la violazione e/o erronea applicazione degli artt. 130, 133 e 139 del d.p.r. n.1092/1973.

Il Ministero della Difesa, con nota data [redacted] rappresentato l'annullamento del diniego di pensione privilegiata espresso con il provvedimento impugnato.

L'I.N.P.S. si è costituito in giudizio, con memoria depositata in data [redacted] [redacted] eccependo il difetto di legittimazione passiva e, ove non accolta, formulando domande di regresso e garanzie nei confronti del Ministero della Difesa. Nel merito, ha eccepito la infondatezza del ricorso, richiamando il divieto di cumulabilità ai sensi degli artt. 133 e 139 d.p.r. n.1092/1973.

Ritenuto in

DIRITTO

Il presente giudizio verte in ordine alla questione se il rapporto di lavoro instauratosi con il Sig. [redacted] a seguito del suo transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, sia da considerare derivazione e continuazione di quello precedente intercorrente con l'Esercito Italiano, in quanto il divieto di cumulabilità della pensione privilegiata con il trattamento di attività presuppone appunto che non si tratti di "nuovo" rapporto di lavoro. Viene in considerazione l'uopo, il combinato disposto degli artt. 133 e 139 del d.p.r. n.1092/1973.

L'art. 133, comma 2, lett. f) stabilisce il divieto di cumulo in relazione alla "nomina senza concorso" post statale... conseguita derivazione in continuazione, comunque, in costanza di un precedente rapporto di

impiego...con lo Stato” e l’art. 139, comma 1, specularmente, dispone: “ la pensione privilegiata o l’assegno sono cumulabili con un trattamento di attività ovvero con altro trattamento pensionistico derivante da un rapporto di servizio diverso da quello che ha dato luogo alla pensione o all’assegno anzidetti”.

L’Amministrazione della Difesa ha ritenuto, dunque, che il “nuovo” rapporto lavorativo sia da considerarsi derivazione e continuazione di quello precedente.

Il fatto che sia stato annullato dalla stessa Amministrazione il diniego di pensione privilegiata non esonera questo Giudice dal verificare la fondatezza della domanda introdotta con il presente ricorso.

Al riguardo, deve osservarsi la totale differenza fra i compiti svolti dal ricorrente durante la carriera militare (conduttore specializzato di automezzi ed addetto alle operazioni di bonifica e vigilanza) e quelli svolti quale impiegato amministrativo del 46[^] reggimento Trasmissioni “ [REDACTED]

[REDACTED]

Il rapporto di lavoro attuale dell’odierno ricorrente non si configura, quindi, come “ derivazione” e “ continuazione” di quello precedente e, pertanto, non si applica il divieto di cumulo di cui al combinato disposto degli artt. 133 e 139 d.p.r. n.1092/1973.

Non essendo dubbio, infine, che le infermità da cui il [REDACTED] è affetto sono riconducibili a fatti di servizio, tenuto conto del parere della [REDACTED] [REDACTED], può applicarsi la 7[^] categoria della Tabella A, con decorrenza dalla domanda di interdipendenza [REDACTED]

Sulle somme dovute spettano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria,

alle condizioni di legge.

Deve, infine respingersi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'I.N.P.S., in considerazione della competenza a gestire il rapporto pensionistico, e la domanda di regresso nei confronti del Ministero della Difesa, in considerazione della tardività della stessa rispetto alla data della udienza, in quanto Istituto di Previdenza si è costituito in giudizio oltre il termine di dieci giorni ex art. 156 c.g.c.e, pertanto è incorso nella decadenza.

Le spese di giudizio possono essere compensate, in considerazione della novità della questione.

P.Q.M.

la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia, definitivamente pronunciando

ACCOGLIE

il ricorso n. [REDACTED] nei sensi in motivazione.

Spese di giudizio compensate. .

Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del [REDACTED]

F.to (V. Raeli)

Depositata in Segreteria il [REDACTED]

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

F.to Dott.ssa ANNA ROSSANO

Ù

COPIA DIGITALE CONFORME ALL'ORIGINALE
DOCUMENTO IN FORMATO CARTACEO

composta di n° 7 pagine, esistente presso la Segreteria della
Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione
Puglia.

Bari, 

Firmato digitalmente

Il Funzionario di Cancelleria

(Dr. Pasquale ARBORE)